

N. 02118/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02227/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2227 del 2011, proposto da:

Net Group Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Giordano Balossi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via S. Francesco D'Assisi 4;

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani, Maria Rita Surano, con domicilio eletto in Milano, via Andreani 10;

nei confronti di

Walter Bertolazzi, Parkomodo Srl, Eni Spa - Divisione Refining & Marketing;

per l'annullamento

del provvedimento n. 000303 del 2 maggio 2011, prot. p.g. 430440/09, notificato all'esponente in data 18 maggio 2011, volto all'annullamento

del permesso di costruire n. 745/07 emesso in data 5 ottobre 2007 e del successivo provvedimento di voltura n. 296/08 dell'1 aprile 2006 nonché avverso ogni atto presupposto, successivo o conseguente.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 agosto 2011 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza in forma semplificata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

Sentite sul punto le parti costituite, le quali non hanno manifestato l'intenzione di proporre motivi aggiunti, né regolamento di competenza o di giurisdizione;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

Parte ricorrente ha presentato domanda di permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo impianto di autolavaggio self service da collocare su un'area di proprietà dell'Eni, in Milano, Via Monza 166, in prossimità di un impianto di distribuzione carburante.

In accoglimento alla domanda, il 5.10.2008 veniva rilasciato il permesso di costruire n. 745.

Con nota dell'11 giugno 2009 veniva comunicata la fine lavori.

Dopo aver inviato l'avvio del procedimento di annullamento del titolo edilizio, il Dirigente del Settore Sportello Unico per l'Edilizia annullava

il permesso di costruire, richiamando la nota dirigenziale del 15.2.2010, in cui si riqualificava “l'intervento di nuova edificazione, pertanto non compatibile con quanto realizzabile in forza dei titoli edilizi rilasciati”, precisando altresì che mancava il requisito di pertinenzialità.

Avverso il provvedimento di annullamento parte ricorrente ha proposto, con il presente ricorso, lamentando il difetto di motivazione e la violazione dell'art 21 nonies L. 241/90, per assenza dei requisiti per l'annullamento.

Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni di seguito espresse.

Si osserva in via preliminare che la società ricorrente ha presentato documentazione completa e contenete dichiarazioni veritiere.

L'Amministrazione comunale ritiene che l'intervento debba essere qualificato come “nuova costruzione” in quanto, come specificato nella determinazione dirigenziale richiamata nel provvedimento, non avrebbe il carattere di pertinenzialità; da ciò il contrasto con la destinazione dell'area che ammetterebbe solo interventi di “manutenzione straordinaria, risanamento e restauro e ristrutturazione”.

La motivazione è illogica, nella parte in cui rileva il contrasto con la destinazione di zona, in quanto priva del carattere di pertinenzialità.

La circostanza che il progetto sia stato presentato da una società diversa da Eni, titolare dell'impianto di distribuzione collocato nell'area limitrofa, non ha alcuna rilevanza rispetto al possibile contrasto con la destinazione di zona e non può quindi costituire la ragione dell'annullamento di un titolo edilizio.

L'impianto di autolavaggio non risulta tra l'altro in contrasto con la

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/08/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)